

Tra l'ANFOLS, rappresentata dai Sovrintendenti Francesco Girondini, Rosanna Purchia e Walter Vergnano

E

Le Segreterie Nazionali SLC-CGIL in persona di Silvano Conti, FISTel- CISL in persona di Giustini Maurizio, UILCOM-UIL in persona di Fabio Benigni e FIALS-CISAL in persona di Enrico Sciarra

Premesso che, con Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state definite le dotazioni organico-funzionali delle singole Fondazioni;

Che la trasformazione degli Enti Lirici in Fondazioni di diritto privato e le successive innovazioni tecnologiche nonché le modifiche normative successivamente intervenute hanno determinato anche l'implementazione di nuovi servizi;

Premesso inoltre che le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ai sensi dell'articolo 1 del vigente CCNL procedono all'assunzione del personale a termine sia per quanto concerne il personale artistico che il personale tecnico-amministrativo;

Che con D.L. 31 Gennaio 2005, n. 7, atteso lo stato di crisi economica del settore, sono state introdotte norme con limiti vincolanti per le assunzioni a tempo indeterminato;

Che tale divieto è stato normativamente regolamentato con l'entrata in vigore del D.L. 30 Aprile 2010 n. 64, convertito con modificazioni in Legge 29 Giugno 2010, n. 100;

Che ai fini di garantire l'efficienza, la qualità e la continuità delle prestazioni, tali rapporti di lavoro a termine sono stati successivamente soggetti ad una pluralità di rinnovi;

Richiamate le disposizioni dell'art. 5, commi 3, 4 bis e ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

Confermato quanto previsto dall'art. 11, comma 4, della Legge 368/2001 per il personale artistico e tecnico delle Fondazioni di produzione musicale previste dal D.Lgs. 29 giugno 1996 n. 367;

Preso atto di quanto previsto all'art. 46/bis, comma 1 lettera a), del D.L. 83/2012, convertito con Legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Valutato quanto reso disponibile alle parti negoziali dalle vigenti disposizioni di legge;

Fatti salvi i diritti alla conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato già acquisiti dai singoli lavoratori alla data di sottoscrizione del presente accordo e i diritti derivanti da accordi aziendali sulle stabilizzazioni precedenti alla medesima sottoscrizione per il personale amministrativo e per quello tecnico non direttamente impegnato nello spettacolo (es. personale di manutenzione, portieri, custodi, ecc.)

Le parti concordano:

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo;

1. Per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi, l'intervallo tra la scadenza e la riassunzione è pari a giorni 20 dalla scadenza del precedente contratto a termine; Per contratti a termine di durata superiore a 6 mesi il predetto intervallo è pari a giorni 30;



2. 2. A fronte del permanere delle esigenze organizzative/produttive non risolvibili con assunzioni a tempo indeterminato per i limiti vincolanti di ordine legislativo si conviene di elevare il periodo previsto dalla normativa vigente quale durata massima del rapporto a tempo determinato intercorrente tra la stessa Fondazione e lo stesso lavoratore, per mansioni equivalenti, di ulteriori 36 mesi salvo periodi più ampi definiti con accordi aziendali, fermo restando quanto attualmente previsto dalla legge in materia di acquisizione del diritto sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Resta inteso che ai lavoratori di cui al punto 2 è riconosciuto il diritto di prelazione nella stabilizzazione a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti nelle piante organiche specifiche del settore delle singole Fondazioni, tenuto conto delle professionalità necessarie e delle anzianità maturate.

La Commissione Anfols

Raffaello
Luca
Luca

OO.SS.

SLC-CBIL
[Signature]

FISTel-CISL
[Signature]

UICOM-UIL

[Signature]

FIALS-CISAL

[Signature]